

Deliberazione n. 825

Adottata dal Direttore Generale in data 15.07.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu e la SARLUX srl per prestazioni di Medicina del Lavoro. Validità dal **01.07.2022 al 30.06.2024.**

PDEL/2022/892

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.07.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO

*Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne*

- CONSIDERATO** che questa Azienda in data 16.07.2020, con deliberazione n. 1019 ha preso atto della convenzione con la SARLUX srl per prestazioni di Medicina del Lavoro scaduta in data 30.06.2022.
- PRESO ATTO** della nota prot. PG. 2022/10783 del 24.05.2022, con la quale la SARLUX ha chiesto la stipula della convenzione per prestazioni di Medicina del Lavoro per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024.
- VISTA** la convenzione sottoscritta dai Rappresentanti Legali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- RITENUTO** pertanto di stipulare la convenzione con la SARLUX srl per prestazioni di Medicina del Lavoro.

*Per i motivi esposti in premessa:*

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu e la SARLUX srl per prestazioni di Medicina del Lavoro, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e al Direttore del Dipartimento Cardiovascolare.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

# CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO

(di seguito "Convenzione")

Tra

**Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu** con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, 1 Codice Fiscale e Partita IVA 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis, (di seguito "ARNAS")

e

**Sarlux S.r.l.**, con sede legale e stabilimento in Sarroch (CA) S.S. 195 Sulcitana Km. 19°, Registro Imprese Cagliari e Codice Fiscale n. 02093140925 e società appartenente al Gruppo IVA n. 03868280920, nella persona del Head Industrial Operations, Ing. Walter Cocco (di seguito "Società" e/o "Sarlux")

Si conviene e stipula quanto segue:

## Art. 1

1.1 – ARNAS si impegna, tramite un medico della propria Struttura Semplice Dipartimentale di Cardioreabilitazione, ad effettuare le attività e prestazioni professionali qui di seguito sinteticamente riportate:

- Cardiologia di base
- Ecocardiogrammi
- Tests ergometrici
- Tests cardiopolmonari

a favore del personale delle società Sarlux S.r.l. e Saras Ricerche e Tecnologie S.p.A nonché del personale della società capogruppo Saras S.p.A. che svolge la propria attività lavorativa presso lo stabilimento industriale Sarlux di Sarroch (CA) (lo stabilimento industriale Sarlux di Sarroch (CA), comprensivo delle aree denominate "Impianti Nord" e "Impianti Sud", è di seguito denominato il "Sito").

1.2 – Le suddette prestazioni professionali saranno rese per il tramite di un medico, della Struttura Semplice Dipartimentale di Cardioreabilitazione di ARNAS, in possesso del diploma di specializzazione in Cardiologia, esperto nei test di valutazione funzionale e con esperienza in test cardiopolmonari ed ergometrici nonché con specifiche e adeguate competenze professionali nell'ecocardiografia di base (di seguito "Medico Designato") e saranno rese dal Medico Designato al di fuori del proprio orario di servizio e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs n. 66/2003 in materia di diritto alla ore di riposo giornaliero e nel rispetto massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

1.3 - Il Medico Designato dovrà essere di gradimento della Società e il relativo nominativo dovrà essere comunicato al Referente Sarlux (come di seguito individuato) prima di dare inizio a qualsiasi attività di cui alla presente Convenzione, così come dovrà essere preventivamente comunicata l'eventuale sua sostituzione.

## Art. 2

2.1 - Per tutte le attività il Medico Designato si interfacerà esclusivamente con il referente Sarlux, individuato sin d'ora nel Responsabile HSE del Sito, che alla data di sottoscrizione del presente contratto è l'Ing. Fabio Corvetto (di seguito "Referente Sarlux").

Per l'esplicazione delle attività presso gli Impianti Sud, il Medico Designato riceverà, tramite il Referente Sarlux, ogni informazione utile al fine dell'attività richiesta, così come gli verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Medico Designato opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli Impianti Sud (vedasi Piano di Emergenza Interno allegato).

2.2 - ARNAS sarà il solo riferimento per Sarlux per qualsiasi questione contrattuale inerente la Convenzione, rimanendo escluso ogni rapporto diretto di Sarlux con il Medico Designato, fatto salvo gli obblighi informativi di cui all'articolo 2.

### **Art. 3**

ARNAS si impegna e garantisce, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ, che tutti gli obblighi assunti a fronte della Convenzione siano assunti e adempiuti anche dal Medico Designato incaricato delle prestazioni professionali.

ARNAS risponde dell'operato del Medico Designato nei confronti di Sarlux e solleverà, manlevandola e tenendo indenne, Sarlux da qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata dal Medico Designato verso Sarlux in relazione allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui alla Convenzione.

### **Art. 4**

4.1 - Le prestazioni professionali oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte per 3 (tre) ore giornaliere e con una frequenza di una volta a settimana.

4.2 - Il luogo di esecuzione delle attività di cui alla Convenzione è presso l'infermeria medica della Società ubicata nell'area denominata Impianti Sud all'interno del Sito.

Nessuna attività dovrà essere svolta, essendo anche TASSATIVAMENTE vietato l'accesso, presso gli impianti e/o aree del Sito diverse da quelle dell'infermeria sopra indicata.

Le attività saranno svolte in una infermeria ubicata all'interno di uno stabilimento industriale, c.d. a rischio di incidente rilevante (ex. D.Lgs. 105/2015), ove le condizioni e le circostanze, di fatto e di luogo, rilevanti ai fini della corretta esecuzione, e in sicurezza, da parte del Medico Designato delle attività oggetto della Convenzione sono state debitamente valutate e considerate da ARNAS, che pertanto non potrà richiedere compensi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella Convenzione.

4.3 - Nell'esecuzione delle attività dovrà essere garantito l'ottemperanza e il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché dei regolamenti e delle procedure vigenti agli Impianti Sud allegati alla Convenzione.

A tal fine, viene allegata alla Convenzione la seguente documentazione:

- All. 1: Accesso al sito industriale di persone e mezzi (PRD FCT 001 SLX del 20.05.17)
- All. 2: Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza SARLUX (DUVRI edizione Marzo 2022).
- All. 3: Piano di Emergenza Interno Sud- ed. dicembre 2017

4.4 - L'accesso al Sito è consentito al Medico Designato subordinatamente alla stipula delle polizze assicurative più avanti riportate, che dovranno essere esibite su richiesta del Referente Sarlux e mantenute in vigore sino al termine della Convenzione:

- Polizza Responsabilità Civile Professionale, con massimale di almeno Euro 1.500.000 per sinistro e comunque secondo i massimali previsti dagli Albi Professionali e/o dalla Legge Italiana, con l'inclusione della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale di almeno Euro 2.500.000 per periodo/sinistro/persona;



- Polizza Infortuni con un massimale non inferiore a Euro 300.000 in caso di morte e Euro 350.000 in caso di invalidità permanente;
- Ogni altra polizza prevista a norma di legge per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione.

I massimali contemplati dalle suddette polizze non potranno essere intesi quale limitazione delle responsabilità contrattualmente assunte.

Le succitate polizze dovranno prevedere la clausola di rinuncia di rivalsa nei confronti della Sarlux.

#### **Art. 5**

Per le prestazioni ricevute e per l'intero periodo della Convenzione, Sarlux corrisponderà ad ARNAS un corrispettivo lordo di Euro 40.800,00 (quarantamilaottocento/00), comprensivo di IRAP, da corrispondersi in 24 (ventiquattro) rate uguali di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) ciascuna.

Il relativo pagamento sarà effettuato da Sarlux tramite bonifico bancario e a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture mensili.

Le fatture dovranno riportare il seguente **numero d'ordine 75116438** e dovranno essere emesse esclusivamente in formato XML e trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio) con il seguente codice destinatario che identifica la Società: JKDHXW1.

#### **Art. 6**

La Convenzione ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del 1 luglio 2022 e fino al 30 giugno 2024.

La stessa potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi previa richiesta scritta da parte di Sarlux e atto deliberativo di ARNAS.

In assenza di richiesta scritta da parte di Sarlux alla scadenza del 30 giugno 2024, la Convenzione cesserà di avere vigenza alla data di tale scadenza senza necessità di comunicazioni in tal senso.

Sarà facoltà di Sarlux recedere dalla Convenzione in qualunque momento e a sua completa discrezione, dando a ARNAS un preavviso di 30 giorni con lettera raccomandata a/r o con PEC (Posta Elettronica Certificata). In tale ipotesi nessuna indennità, di alcuna natura, o altro pagamento sarà dovuto a ARNAS, fermo restando il diritto di quest'ultima di ricevere il corrispettivo pro-quota maturato fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del rimborso di eventuali costi sostenuti e del mancato guadagno.

#### **Art. 7**

Sarlux impronta la propria attività al rigoroso rispetto dei principi espressi nel codice etico del Gruppo Saras ("**Codice Etico**" o anche solo "**Codice**"), che ritiene vincolante anche per tutti coloro che, a vario titolo, entrano in relazione o instaurano rapporti contrattuali con essa.

Con la sottoscrizione della Convenzione, ARNAS riconosce che i principi espressi nel Codice Etico (pubblicato sul sito [www.sarlux.saras.it](http://www.sarlux.saras.it)), che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte.

ARNAS si impegna, inoltre, a rispettare oltre al suddetto Codice, l'intera normativa anticorruzione attualmente vigente.

Conseguentemente, ARNAS prende atto del fatto che la violazione dei principi e/o delle norme contenute nel Codice Etico e delle leggi anticorruzione vigenti, costituirà per Sarlux una grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la risoluzione del rapporto e il risarcimento degli eventuali danni a Sarlux.

### Art. 8

Le parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, il trattamento di dati personali acquisiti ai sensi o in occasione della presente Convenzione in piena reciproca autonomia e nella loro qualità di Titolari del Trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/03 (il “**Codice Privacy**”) e del Regolamento EU n. 679/2016 (“**GDPR**”), garantendosi reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, la Società informa ARNAS che tratterà i dati personali di ARNAS per le esclusive finalità espresse nella presente Convenzione nonché per la tutela dei diritti e interessi legittimi nonché del patrimonio informativo/informatico della Società, anche in sede precontenziosa e contenziosa, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge e regolamentari.

Ai sensi di quanto disposto dal Codice Privacy e dal GDPR, la Società informa ARNAS che il conferimento dei dati forniti o di quelli altrimenti acquisiti dalla Società stessa nel corso della propria attività e per l’esecuzione della presente Convenzione, è necessario per eseguire la Convenzione e pertanto il mancato o parziale conferimento comporta l’impossibilità di concludere o eseguire la stessa. I dati personali di ARNAS trattati dalla Società potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza e alla Società; (ii) banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione; (iii) società collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario della Società anche situate all’estero.

Per la corretta esecuzione della Convenzione i dati saranno portati altresì a conoscenza del personale della Società che li tratterà in qualità di incaricato del trattamento nonché di soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare esecuzione alla presente Convenzione. Le parti si informano del reciproco diritto ad accedere ai propri dati detenuti dall’altra parte, di farli correggere, di integrarli, di aggiornarli, di ottenerne il blocco e la cancellazione esercitando i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice Privacy e 15 e ss del GDPR rivolgendosi al Titolare del Trattamento o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso ARNAS ritenga violati i suoi diritti.


### Art. 9

La Convenzione sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. approvato con DPR 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Sarlux S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, lì 18 maggio 2022

Azienda di Rilievo Nazionale  
ed Alta Specializzazione G. Brotzu  
*Il Direttore Generale*  
Agnese Foddis



Sarlux S.r.l.  
*Industrial Operations*  
Walter Cocco

